



COMUNE di LUCERA
Provincia di Foggia

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 — Oggetto
- Art. 2 — Responsabilità e competenze
- Art. 3 — Competenze dell'ASL

TITOLO II

SERVIZIO DEI CIMITERI

- Art. 4 — Requisiti per la sepoltura nei cimiteri comunali
- Art. 5 — Addetto agli impianti cimiteriali
- Art. 6 — Orari apertura e chiusura cimiteri
- Art. 7 — Norme generali di comportamento
- Art. 8 — Circolazione di veicoli all'interno del cimitero
- Art. 9 — Lavori murari all'interno del cimitero
- Art. 10 — Ornamenti consentiti
- Art. 11 — Divieto rimozione lapidi, croci, ecc.

TITOLO III

DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTO CAUSE DI MORTE

- Art. 12 — Dichiarazione di morte
- Art. 13 — Adempimenti del medico necroscopo
- Art. 14 — Constatazione di decesso
- Art. 15 — Le funzione del medico necroscopo
- Art. 16 — Rinvenimento di parti di cadavere
- Art. 17 — Delega trattamento antiputrefattivo
- Art. 17 bis — Decesso per malattia infettiva o diffusiva
- Art. 18 — Rinvio al capo 1 del DPR 285/

TITOLO IV

PERIODO DI OSSERVAZIONE

- Art. 19 — Termini
- Art. 20 — Sorveglianza dei cadaveri
- Art. 21 — Luogo di osservazione per casi particolari di morte
- Art. 22 — Rinvio al capo II e III DPR 285/90

TITOLO V

PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

- Art. 23 _ Autorizzazione di sepoltura
- Art. 24 — Sepoltura prodotti
- Art. 25 — Sepoltura prodotti abortivi di età inferiore alle 20 settimane

TITOLO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 26 — Spese trasporto salme
- Art. 27 — Diritti per trasporto salma
- Art. 28 — Autorizzazione trasporto salma
- Art. 29 — Organo competente in materia di orario per il trasporto salme
- Art. 30 — Trasporto di cadaveri
- Art. 31 — Trasporto di cadaveri o resti mortali in luogo diverso dal cimitero
- Art. 32 — Delega verifica rispetto norme di cui art.30 DPR 285/90
- Art. 33 — Rinvio al capo IV, DPR 285/90

TITOLO VII

INUMAZIONE

- Art. 34 — Campi di inumazione
- Art. 35 — Fosse di inumazione
- Art. 36 — Caratteristiche delle casse destinate all'inumazione dei cadaveri
- Art. 37 — Norme per le inumazioni
- Art. 38 — Delimitazione degli spazi per le fosse di inumazione mediante cippi
- Art. 39 — Rinvio al capo XIV, DPR 285/90

TITOLO VIII

TUMULAZIONE

- Art. 40 — Sepoltura mediante tumulazione
- Art. 41 — Disposizione dei loculi
- Art. 42 — Caratteristiche delle casse destinate alla tumulazione di cadaveri

TITOLO IX

CREMAZIONE

- Art. 42 bis — Rinvio al capo XVI del DPR 285/90

TITOLO X

- Art. 48 — Estumulazioni ordinarie e trasferimenti all'interno del cimitero
- Art. 49 — Estumulazioni straordinarie
- Art. 50 — Rinvio all'art. 44
- Art. 51 — Rinvio al capo XVII, DPR 285/90

TITOLO XI

SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

- Art. 52 — Piano regolatore dei cimiteri
- Art. 53 — Tipi di sepoltura
- Art. 54 — Concessioni d'uso di sepoltura privata
- Art. 55 — Durata delle concessioni
- Art. 56 — Divieto di vendita e acquisto loculi fra privati
- Art. 57 — Trasferimento di salme all'interno del medesimo cimitero
- Art. 58 — Costo delle sepolture private
- Art. 59 — Concessione del diritto di sepoltura
- Art. 60 — Modalità per ottenere la concessione d'uso
- Art. 61 — Progetti per costruzione di loculi e ossari
- Art. 62 — Precedenze nelle concessioni di sepoltura
- Art. 63 — Concessione d'uso di loculi in file sovrapposte
- Art. 64 — Lapidi
- Art. 65 — Concessione di area cimiteriale
- Art. 66 — Progetti di costruzione di sepolture private

- Art. 67 — Spese per costruzione o riadattamento monumenti sepolcrali
Art. 68 — Termine per costruzione di sepolture su aree date in concessione
Art. 69 — Diritto d'uso delle sepolture private
Art. 70 — Obblighi dei concessionari
Art. 71 — Cause di estinzione delle concessioni di sepolture private
Art. 72 — Revoca della concessione
Art. 73 — Decadenza della concessione
Art. 74 — Tariffe dei loculi e degli
Art. 75 — Rinuncia alla concessione
Art. 76 — Condizioni per la soppressione di un cimitero
Art. 77 — Estinzione della concessione
Art. 78 — Concessione d'uso provvisorio di loculo
Art. 79 — Diritti ed obblighi in caso di concessione d'uso temporaneo
Art. 80 — Stato di abbandono e incuria di sepolture private
Art. 81 — Spese per la registrazione dei contratti per le concessioni

TITOLO XII

SPECIALI CONCESSIONI PER SEPOLTURE GRATUITE

- Art. 82 — Manufatti sulle sepolture gratuite
Art. 83 — Destinazione effetti personali

TITOLO XIII

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

- Art. 84 — Illuminazione votiva

TITOLO XIV

SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO

- Art. 85 — Costruzione cappelle private fuori dal Cimitero
Art. 85 bis – Costruzione di Cimiteri per animali d'affezione

TITOLO XV

DIVIETI SPECIALI – art. 86

TITOLO XVI

DELLE ATTIVITA' FUNERARIE DELLA IMPRESA

da art. 87 ad art. 102

TITOLO XVII

IMPRESE DI COSTRUZIONI E MANUTENZIONE DI OPERE

artt. 103 e 104

TITOLO XVIII

USO SALA AUTOPTICA - art. 105

STRUTTURA DI COMMiato – art. 105 bis

TITOLO XIX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE – artt. 106, 107, 108

TITOLO XX

SANZIONI – art. 109

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Oggetto)

Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture private nonché la tenuta e pulizia dei cimiteri; in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, del titolo VII del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile e del titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, della Legge Regionale n. 34 del 15.12.2008, delle circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998, della Legge n° 130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 del D.P.R. n° 254 del 10/07/2003.

ART. 2

(Responsabilità e competenze)

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al sindaco che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite il Responsabile del servizio, l'addetto agli impianti cimiteriali, gli Uffici comunali e l'ASL, ciascuno per la parte di sua competenza.

ART. 3

(Competenze dell'ASL)

Il responsabile del Servizio di Igiene dell'A.S.L. competente per il territorio controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco tutti i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

TITOLO II

SERVIZIO DEI CIMITERI

ART. 4

(Requisiti per la sepoltura nei cimiteri comunali)

Nei cimiteri comunali vengono accolti:

- a) i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri di persone morte fuori Comune, ma che vi avevano in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nel cimitero;
- d) i cadaveri di persone che, pur non avendo la residenza nel Comune di Lucera, siano nate in esso o

vi

- abbiano risieduto in passato;
- e) i figli di residenti e genitori di residenti;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- g) i resti mortali delle persone sopraelencate;

ART. 5

(Addetto agli impianti cimiteriali)

Nel cimitero comunale di Lucera, vi è l'addetto agli impianti cimiteriali. Egli è responsabile della cura del cimitero, nonché dei servizi che in esso si svolgono, in particolare:

- per ogni cadavere/salma ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; ritira, altresì, l'autorizzazione del Sindaco che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
- presenza alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
- Custodisce le salme ed i cadaveri trasportati nella camera mortuaria;
- Iscrive nell'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni con le indicazioni prescritte dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/1990, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti, ect.;
- tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- un esemplare del registro deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia
- cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione -regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenza a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta, apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
- sorveglia a che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
- regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale, conservando le chiavi dei cancelli;
- durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;
- vigila e si accerta che le costruzioni dei sepolcri privati ed ogni altro intervento dei privati nei cimiteri siano debitamente autorizzate;
- è responsabile del buon andamento del cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente regolamento
- sovrintende_ agli scavi delle fosse per le inumazioni, all'effettuazione delle esumazioni ordinarie e straordinarie, delle traslazioni di salme, delle riduzioni e quant'altro secondo le prescrizioni di cui ai capi XIV, XV, XVII del regolamento approvato con D.P.R. 285/1990;
- durante le suddette operazioni indossa i capi di vestiario avuti in dotazione dall'Amministrazione Comunale, provvedendo, al termine, ad una accurata pulizia;
- è tenuto a recarsi sul luogo indicatogli per l'esecuzione delle operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità;
- sovrintende_ alla pulizia dei locali dei cimiteri, sotto i loggiati, nei campi e nei vialetti, mantiene e alla cura delle siepi, erbe, etc.;
- provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- non può, in nessun caso, appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali;

– svolge, inoltre, tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento del cimitero.

L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà alla manutenzione e cura del Cimitero e delle sue opere pubbliche.

L'Ufficio Agricoltura provvederà alla cura e manutenzione degli alberi, delle siepi, vegetazione, etc, di competenza comunale;

L'Ufficio Urbanistica rilascerà i permessi a costruire e le autorizzazioni, verificherà tutte le costruzioni, all'interno del cimitero, e la loro conformità ai relativi progetti.

Al Comando Polizia Municipale spetteranno tutti i compiti di Polizia Mortuaria, nonché tutte le attività ed incombenze amministrative relative ad inumazioni, assegnazioni di loculi, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, trasferimenti salme all'interno del cimitero.

ART. 6

(Orari apertura e chiusura cimiteri)

Il cimitero rimane aperto al pubblico nel seguente orario:

ORARIO ESTIVO dalle ore 8.30-12.30 // 16.30-18.30;

ORARIO INVERNALE dalle ore 8.30-12.30 / 15.30-17.30

In concomitanza della festività dei defunti, dal 28 ottobre al 04 novembre di ciascun anno, il cimitero osserverà orario continuato, dalle ore 08.00 alle ore 18.30;

L'ingresso al cimitero non sarà consentito 15 minuti prima dell'orario di chiusura.

La chiusura stessa sarà preavvisata con segnale acustico.

ART. 7

(Norme generali di comportamento)

Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo, è vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare le aiuole, i prati, siepi o alberi, disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Non è consentito l'accesso al cimitero a persone con cani o altri animali né a fanciulli di età inferiore ai 12 (dodici) anni se non accompagnati da adulti.

ART. 8

(Circolazione di veicoli all'interno del cimitero)

Nel cimitero non è consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere, tranne il carro funebre.

Alle persone portatrici di handicap, o alle persone anziane, con difficoltà di deambulazione, sarà consentito l'utilizzo dell'utility-car, in dotazione al Cimitero Comunale, e condotto da apposito personale individuato.

Per il trasporto di materiali necessari e/o edili, l'ingresso dei veicoli sarà permesso a condizione che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero. L'ingresso dei veicoli di cui sopra dovrà svolgersi comunque esclusivamente negli orari di apertura del Cimitero e alla presenza dell'addetto agli impianti cimiteriali.

ART. 9

(Lavori murari all'interno del cimitero)

L'accesso all'interno del Cimitero, di operai o ditte, è consentito esclusivamente negli orari di apertura dello stesso.

Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero, debitamente autorizzati sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi e/o a persone.

I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dall'addetto.

Al termine dei lavori, il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato.

ART. 10

(Ornamenti consentiti)

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone, ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purchè questi non assumano proporzioni eccessive e che non escano dal

perimetro della tomba. A cura degli interessati gli arbusti che avranno superato l'altezza di un metro, dovranno essere ridimensionati. In mancanza vi provvede l'addetto agli impianti cimiteriali. I fiori appassiti saranno rimossi a cura dell'addetto al cimitero. E' fatto divieto di mettere vasi per terra davanti ai loculi lungo il passaggio.

ART. 11

(Divieto rimozione lapidi, croci, ecc.)

Le lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture private non potranno essere rimosse senza l'autorizzazione del Sindaco.

TITOLO III

DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTO DI MORTE

ART. 12

(Dichiarazione di morte)

La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo da uno dei congiunti o conviventi con il defunto, o in mancanza da persona informata del decesso.

ART. 13

(Adempimenti del medico necroscopo)

Il medico che ha assistito il defunto, o, in mancanza, il medico necroscopo, denuncia, entro 24 ore dal decesso, al Sindaco la causa della morte, mediante la compilazione di apposita scheda, che deve essere inviata, a cura del Comune ove è avvenuto il decesso, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio secondo quanto previsto dall' art. 1 del D.P.R. 285/1990.

L'elenco dei deceduti e la relativa causa di morte deve essere annotato in apposito registro da tenersi a cura dell'A.S.L. competente per territorio - D.P.R. 285/1990.

ART. 14

(Constatazione di decesso)

La morte sarà constatata a cura del medico necroscopo, secondo i termini fissati dalla legge, e comunque non prima di 15 ore dal decesso, salvi i casi previsti dagli artt. 8-9-10 del DPR 285/1990, e comunque non dopo le 30 ore, il quale ne rilascerà certificazione scritta da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale di stato civile.

ART. 15

(Le funzioni del medico necroscopo)

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

I medici necroscopi dipendono, per tale attività dal Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, o da un suo delegato.

ART. 16

(Rinvenimento di parti di cadavere)

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche soltanto di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

L'Azienda Sanitaria Locale, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica il risultato al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria per il rilascio del nulla osta di seppellimento.

ART. 17

(Trattamento antiputrefattivo)

L'Azienda Sanitaria locale competente per territorio provvederà ad effettuare i trattamenti antiputrefattivi, nei casi previsti dalla legge regionale n. 34/2008 e dall'art. 32 del DPR 285/1990.

ART. 17 BIS

(Decesso per malattia infettiva e diffusiva art. 9 L.R. 2008/34)

Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell'ASI competente per territorio deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con

consolidate evidenze scientifiche e conformi all'art. 18, comma 1, del d.p.r. 285/1990 e successive modificazioni.

In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa di decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire eventuale contagio nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

ART. 18

(Rinvio al capo 1 del DPR 285/90)

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel D.P.R. 285/1990 e nella Legge Regionale n. 34/2008, a cui si farà riferimento anche per quanto non previsto nel presente Regolamento.

TITOLO IV

PERIODO DI OSSERVAZIONE

ART. 19

(Termini)

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia od a trattamenti conservativi, né inumato, tumulato, cremato oppure sottoposto a conservazione in celle frigorifere prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dagli artt. 8 e 9 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990

ART. 20

(Sorveglianza dei cadaveri)

Durante il periodo di osservazione al cadavere deve essere assicurata la sorveglianza; nello stesso periodo, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, il corpo deve essere posto in condizioni tali che le stesse non siano ostacolate.

ART. 21

(Luogo di osservazione per casi particolari di morte)

In apposito locale del cimitero saranno ricevute, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito ad accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento;

ART. 22

(Rinvio al capo II e III, DPR 285/90)

Si osservano, in particolare per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel Capo II e III del Regolamento di Polizia Mortuaria – D.P.R. 285/1990.

TITOLO V

PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

ART. 23

(Autorizzazione di sepoltura)

L'autorizzazione per la sepoltura di un cadavere nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile. La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

ART. 24

(Sepoltura prodotti abortivi)

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono

rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

ART. 25

(Sepoltura prodotti abortivi di età inferiore alle 20 settimane)

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane. Nei casi di cui sopra i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla

Azienda Sanitaria Locale, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

TITOLO VI

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 26

(Spese trasporto cadaveri salme)

Il trasporto della salma/del cadavere al cimitero viene effettuato come segue:

- a) a carico dei parenti del defunto fino al 6° grado;
- b) a carico del Comune nei casi in cui non vi siano parenti, o in caso di indigenza certificata.

ART. 27

(Diritti per trasporto cadaveri salma)

Nei casi di cui alla lettera a) dell'art. 26 del presente regolamento, i trasporti sono soggetti al pagamento dei diritti stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. 28

(Autorizzazione trasporto cadavere, salma, resti mortali)

L'incaricato del trasporto di cadavere, resti mortali e ossa umane deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata all'addetto al cimitero.

Per il trasporto di salma: il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il s.s.n., intervenuto in caso di decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso che il sospetto che la morte sia dovuta a reato. La certificazione medica de qua è titolo valido per il trasporto della salma, purchè lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della Regione Puglia (art. 10 L.R. 34/2008).

All'atto della chiusura del feretro, l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto, sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione (comma 7 art. 10 L.R. 34/2008). Il sigillo dovrà essere firmato dal responsabile della conduzione dell'attività funebre.

Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa prevista dall'art. 32 del d.p.r. 285/1990 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa previsto dall'art. 30 del d.p.r. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.

ART. 29

(Organo competente in materia di orario per il trasporto salme)

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto delle salme, cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

ART. 30

(Trasporto di cadaveri)

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero viene eseguito a cura dei parenti del defunto fino al 6° grado, se viventi, in caso contrario a carico del Comune.

I carri destinati ai trasporti funebri devono avere le caratteristiche indicate dall'art. 20 del DPR 285/1990, e essere riconosciuti idonei dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, la quale ne controlla annualmente lo stato di manutenzione. La dichiarazione di idoneità rilasciata dalla stessa Azienda Sanitaria Locale, deve essere conservata sul carro per essere esibita agli organi di vigilanza. Le rimesse dei carri funebri devono rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 21 del DPR 285/1990.

ART. 31

(Trasporto di cadaveri o resti mortali in luogo diverso dal cimitero)

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune, in luogo diverso dal cimitero, o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco.

L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

ART. 32

(Delega verifica rispetto norme di cui art. 30, DPR 285/90)

Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio potrà delegare a proprio personale dipendente o convenzionato la verifica del rispetto delle norme di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990.

Trasporto dei cadaveri o salme da o per l'estero

Si osservano le prescrizioni e le norme di legge di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 34 del 15.12.2008 e agli artt. 27, 28, 29,30, del DPR 285/1990;

Il passaporto mortuario, previsto dagli artt. 28-28-29 del d.p.r. 285/1990, per i cadaveri/le salme da estradare dal territorio nazionale, compete al Sindaco del Comune ove trovatisi il cadavere/salma. Per le salme/i cadaveri da introdurre nel territorio nazionale il passaporto è rilasciato dalla competente Autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

ART. 33

(Rinvio al capo IV, DPR 285/90)

Si osservano, in particolare, per quanto qui non espressamente disciplinato, tutte le disposizioni contenute nel Capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990, nonché i precetti di cui all'art. 10 della Legge Regionale 2008/34.

TITOLO VII INUMAZIONE

ART. 34

(Campi di inumazione ed assegnazione aree)

Nel cimitero devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura per inumazione. Detti campi devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.

Le aree per l'inumazione vengono assegnate dal competente Ufficio Comunale, in base e dopo i decessi, e secondo la disponibilità esistente.

ART. 35

(Fosse di inumazione)

Le fosse di inumazione devono distare fra loro almeno metri 0.50. I viali di passaggio devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a mt. 2.00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. 2.20 e la larghezza di mt. 0.80.

Le fosse per le inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore ai 10 anni devono avere una profondità non inferiore a mt. 2.00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. 1.50 ed una larghezza di mt. 0.50.

ART. 36

(Caratteristiche delle casse destinate all'inumazione dei cadaveri)

I cadaveri destinati alla inumazione devono essere chiusi in casse costruite con tavole di legno non inferiore dello spessore non inferiore a cm. 2. Per la confezione delle casse non è consentito l'uso di metalli o di altri materiali non biodegradabili.

Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa _oloritura (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) I materiali dell'incassatura debbono essere, biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002

ART. 37

(Norme per le inumazioni)

Ogni cadavere deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.

ART. 38

(Delimitazione degli spazi per le fosse di inumazione mediante cippi)

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alle azioni disgregatrice degli agenti atmosferici e portare un numero progressivo e l'anno del seppellimento.

Sul cippo, a cura del Comune, va applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 39

(Rinvio al capo XIV, DPR 285/90)

Si osservano, in particolare, le disposizioni contenute nel Capo XIV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990 e nella L.R. 2008/34.

TITOLO VIII TUMULAZIONE

ART. 40

(Sepoltura mediante tumulazione ed assegnazione loculi)

I cadaveri possono essere, in luogo delle inumazioni, tumulati in loculi, tumuli o nicchie per sepolture individuali, oppure in sepolture costituite da tombe individuali o per famiglie.

I loculi vengono assegnati dal competente Ufficio Comunale, in base e dopo i decessi, e secondo la disponibilità esistente.

Dovranno essere individuati e riservati loculi per persone indigenti.

ART.41

(Disposizione dei loculi)

I loculi possono essere a più piani sovrapposti ma devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

ART.42

(Caratteristiche delle casse destinate alla tumulazione di cadaveri)

I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa, l'una in legno e l'altra in metallo secondo quanto stabilito dagli artt. 30 e 31 del DPR 285/90.

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione della cassa di metallo, è autorizzato, l'uso in ambito nazionale del materiale, denominato MASTER-BI-ZI01U, previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome,cognome,data di nascita e di morte del defunto.

Per il trasporto dei cadaveri devono essere rispettate le norme dettate dal capo IV del DPR 285/1990.

ART 42 bis

(rinvio al capo XV del DPR 285/1990)

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Capo XV del DPR 285/1990, che detta anche le caratteristiche strutturali dei loculi, nonché alla L.R. 2008/34;

TITOLO IX CREMAZIONE

Art. 42 ter

(Rinvio al cap. XVI del DPR 285/90)

Si osservano per la cremazione le disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 34/2008 ed al capo XVI del DPR 285/90.

TITOLO X ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Avvisi di scadenza.

1. Il Servizio Cimiteriale, almeno sei mesi prima della scadenza delle sepolture come risulta dalle situazioni in atto e dal Regolamento di Polizia Mortuaria, provvede:

- a) A collocare e a mantenere fino al termine delle operazioni apposite segnalazioni in prossimità dei siti interessati;
- b) Ad affiggere agli ingressi dei Cimiteri manifesti indicanti i siti interessati e gli anni di decesso delle salme ubicate nelle sepolture scadute;
- c) A darne comunicazione agli interessati, nonché a diffondere la notizia attraverso i circuiti informativi a disposizione del Comune.

ART .43

(Esumazioni ordinarie)

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Le prime si eseguono decorso un decennio dalla inumazione, le seconde possono essere effettuate nei casi citati al successivo articolo 44.

Le esumazioni vengono regolate dal Sindaco.

Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite, senza speciali autorizzazioni, in qualsiasi periodo dell'anno, senza la presenza di operatori sanitari (art. 14 L.R. n. 34/2008), da idoneo personale comunale sotto la propria responsabilità, a seconda del bisogno, scaduto il decennio di inumazione ovvero, nel più lungo periodo, qualora le caratteristiche biologiche del terreno non consentano la mineralizzazione del cadavere nel termine decennale.

Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, il Sindaco, su parere dell'ASL competente in relazione alle condizioni dei terreni, all'entità e alle cause del fenomeno, può disporre di migliorare le caratteristiche fisico-chimiche, idrogeologiche del terreno o di cremare gli esiti dei fenomeni cadaverici, purchè siano decorsi dieci anni dalla morte e ne sussistano i requisiti.

Qualora si accerti che, per particolari condizioni di composizione e struttura del terreno, la scheletrizzazione si compie in un periodo più breve di quello ordinario, il Sindaco, su parere dell'ASL, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che non può essere comunque inferiore a cinque anni.

In casi di necessità, i lavori di esumazione possono essere eseguiti, sotto la sorveglianza del competente ufficio, mediante appalto a ditte specializzate, previa adozione di apposita deliberazione in merito.

I parenti, o altre persone interessate, avvertite in tempo utile, possono assistere alle esumazioni.

Le esumazioni ordinarie sono soggette a pagamento della relativa tariffa comunale.

Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.

ART. 44

(Esumazioni straordinarie)

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine della Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle a condizione che, in tal caso, non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dalla autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'A.S.L. competente per territorio, o da un suo delegato e dall'incaricato del servizio o di custodia.

Rimozione di sepolture per esigenze di servizio

1. Per esigenze di servizio possono essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai familiari nelle forme di legge e provvedendo ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata a carico del comune.

ART. 45

(Periodi dell'anno vietati per le esumazioni straordinarie)

Le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Salvo i casi ordinati dalla Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: - quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni della morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;

ART. 46

(Orari per le esumazioni)

Le esumazioni saranno eseguite preferibilmente nelle ore antimeridiane. Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.

ART. 47

(Rinvenimento di ossa in occasione di esumazioni ordinarie)

Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione previo pagamento dei relativi diritti.

In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del Regolamento di Polizia Mortuaria del D.P.R. 285/1990. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10.09.82 NR. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ART. 48

(Estumulazioni ordinarie e trasferimenti all'interno del cimitero)

Le salme sepolte per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alla scadenza della concessione del loculo. Le operazioni vengono eseguite a cura degli addetti agli impianti cimiteriali, sotto la loro responsabilità, allo scadere del periodo di concessione.

Le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari (art. 14 L.R. 34/2008).

Le salme che risultano indecomposte, salvo che si possa rinnovare la concessione, vengono inumate in campo comune, rimuovendo il coperchio metallico del feretro al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Per salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni, il periodo di inumazione può essere ridotto al termine minimo di 5 anni.

Per i trasferimenti all'interno del cimitero si applicano le norme di questo articolo, opportunamente coordinate con quelle dell'art. 57.

ART. 49

(Estumulazioni straordinarie)

Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e senza la

presenza di operatori sanitari (art. 14 Legge Regionale n. 34 del 15.12.2008).

ART. 50

(Operazioni relative alle estumulazioni straordinarie)

le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'ASL (art. 14 L.R. 2008/34).

ART. 51

(Rinvio al capo XVII, DPR 285/90)

Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il seguente titolo le disposizioni contenute nel Capo XVII del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990 e nella L.R. 34/2008.

TITOLO XI

SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

ART. 52

(Piano regolatore dei cimiteri)

Il Comune di Lucera dovrà dotarsi, entro un anno dalla data in vigore del presente regolamento, di un Piano regolatore cimiteriale.

Detto Piano sarà soggetto a revisione decennale.

Nel piano regolatore dei cimiteri, dopo aver provveduto alla delimitazione dei prescritti campi di inumazione, possono essere previste aree da destinare alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie, ed alla costruzione di cellette—ossario per il collocamento delle cassette contenenti i resti mortali provenienti dalle esumazioni, nonché le aree cimiteriali da assegnare a privati o Confraternite.

Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni ed inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

ART. 53

(Tipi di sepoltura)

Nel cimitero comunale possono esistere le seguenti specie di sepoltura:

- a) sepoltura a pagamento nei campi di inumazione;
- b) sepoltura privata a pagamento, ad esclusione degli indigenti, mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
 - 1) loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune;
 - 2) cellette—ossario pure costruite dal Comune;
 - 3) aree per la costruzione di sepoltura con ipogei a sarcofago, edicole, cappelle.

ART. 54

(Concessione d'uso di sepoltura privata)

La sepoltura privata è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso per un periodo determinato di aree destinate alla costruzione di opere sepolcrali e di sepolture.

Nelle aree avute in concessione i privati o gli Enti possono impiantare, in luogo delle sepolture a sistema di tumulazione campi di inumazione per famiglie o collettività, purchè tali campi siano dotati di un adeguato ossario. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ART. 55

(Durata delle concessioni)

Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato e differenziato nelle seguenti durate:

- a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali, per anni 25;
- b) concessione di ossari generale, perenne;
- c) concessione di tombe di famiglia, per anni 99, rinnovabili.
- d) concessione per inumazione, per anni 10;

ART. 56

(Divieto di vendita e acquisto loculi fra privati)

E' fatto assoluto divieto di acquisto o di vendita di loculi tra privati.

ART. 57

(Trasferimento di salme all'interno del medesimo cimitero)

Il trasferimento di salme fra loculo e loculo nell'ambito del medesimo cimitero comunale è consentito solamente nel caso di abbinamento di salme di congiunti, intendendosi per tali solamente il coniuge, il genitore, figli, sorelle o fratelli anche se non conviventi.

Il rimborso per le retrocessioni è regolato dall'articolo 75 del presente regolamento.

ART. 58

(Costo delle sepolture private)

I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo che sarà stabilito ed aggiornato dal Consiglio Comunale, tenendo conto per le sepolture costruite a cura del Comune, anche del costo delle opere.

ART. 59

(Concessione del diritto di sepoltura)

La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.

La disciplina dei rapporti tra Comune e concessionario sarà oggetto di apposita convenzione emessa all'atto di concessione, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamento, anche future in quanto applicabili.

ART. 60

(Modalità per ottenere la concessione d'uso)

Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, celletta, ossario, etc.) e la sua individuazione nel cimitero. Quando vi sia disponibilità di sepolture e sia, comunque, garantita la concessione nei casi di decesso (art. 62, comma 1, lett. 1), il Comune potrà rilasciare le concessioni secondo l'ordine cronologico di presentazione e registrazione delle domande al protocollo generale del Comune di Lucera.

Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato, pena la decadenza.

ART. 61

(Progetti per costruzione di loculi e ossari)

I progetti delle costruzioni di loculi per tumulazioni individuali e di cellette colombario devono corrispondere ai requisiti previsti dal Capo X e XV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.

La loro esecuzione è autorizzata dal competente Ufficio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'A.S.L. competente per territorio, o da un suo delegato.

ART. 62

(Precedenze nelle concessioni di sepoltura)

Per le concessioni di sepolture costruite dal Comune si osservano le seguenti precedenze:

- 1) tumulazione di cadavere;
- 2) traslazione di cadavere tumulato in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
- 3) traslazione di cadavere a richiesta del concessionario.

Deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto 1)

ART. 63

(Concessione d'uso di loculi in file sovrapposte)

Nelle costruzioni di sepolture a colombario per file sovrapposte non possono essere concessi più di due loculi nella stessa fila orizzontale, o verticale.

ART. 64

(Lapidi)

Su ogni loculo concesso dovrà essere collocata, a cura del Concessionario, una lapide costituita da una lastra di solo marmo bianco o grigio con lettere ed eventuali fotografie di foggia tradizionale

similari a quelle già in essere. Eventuali decori, ornamenti e disegni particolari, dovranno essere sottoposti al vaglio del Responsabile dell'UTC.

ART. 65

(Concessione di area cimiteriale)

Il concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro.

Allo scadere del periodo di concessione la costruzione rimane di proprietà del Comune.

ART. 66

(Progetti di costruzione di sepolture private)

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente Ufficio Comunale, su pare del coordinatore sanitario dell'A.S.L. di competenza.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diritto di accesso con l'esterno del cimitero.

ART. 67

(Spese per costruzione o riadattamento monumenti sepolcrali)

Le spese per la costruzione o per il riadattamento, manutenzione dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe

funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari. In caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune con spese a carico degli inadempienti, da recuperare coattivamente a norma di legge.

ART. 68

(Termine per costruzione di sepolture su aree date in concessione)

La costruzione di sepolture su aree date in concessione deve essere iniziata entro un anno dalla data della relativa convenzione ed ultimata nel triennio successivo.

ART. 69

(Diritto d'uso delle sepolture private)

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Tuttavia, salva espressa contraria disposizione del fondatore, il Sindaco può autorizzare l'accoglimento nella sepoltura privata di salme di persone estranee alla famiglia, ma ad essa legate da vincoli di parentela, amicizia od obbligazione.

ART. 70

(Obblighi dei concessionari)

Nel caso che la concessione di sepoltura sia fatta a due o più famiglie che intendono riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.

ART. 71

(Cause di estinzione delle concessioni di sepolture private)

Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia, soppressione del cimitero.

ART. 72

(Revoca della concessione)

La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tale caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata loro residua spettante.

I concessionari hanno altresì diritto al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

ART. 73

(Decadenza della concessione)

La decadenza della concessione, oltre che per rinuncia del titolare, viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) per inosservanza delle prescrizioni di costruzione, di cui al titolo concessorio;
 - b) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro nella titolarità, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere;
 - c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente Regolamento;
- e) quando, in violazione dell'art. 68 del presente Regolamento, le costruzioni di sepolture su aree date in concessione non vengano realizzate nel termine di tre anni dalla data della relativa convenzione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti b) e d) di cui al comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario o, in caso di irreperibilità, previa pubblicazione della diffida all'albo Comunale ed a quello del Cimitero per la durata di novanta giorni consecutivi.

3. Trascorsi senza esito tre mesi dalla diffida, sarà dichiarata la decadenza, con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

4. Nel caso previsto al punto a) – e) i termini indicati nel secondo e terzo comma, sono abbreviati a trenta giorni.

Articolo 73 bis- Procedure successive all'atto di decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione secondo le modalità dell'articolo precedente, il Servizio cimiteriale provvederà alla traslazione delle salme, resti e ceneri eventualmente sepolti, rispettivamente in campo ad inumazione o in ossario comune, potranno altresì essere disposte tumulazioni ove sussistano salme tumulate da meno di 25 anni.

2. Le opere delle sepolture decadute restano nella piena disponibilità della Civica Amministrazione che ha la facoltà di procedere alla loro rassegnazione secondo le modalità fissate dal vigente Regolamento oppure provvedere al loro restauro o demolizione.

In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

ART. 74

(Tariffe dei loculi e degli ossari)

Le tariffe dei loculi, delle fosse di inumazione e degli ossari cimiteriali vengono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale.

L'assegnazione del loculo, della fossa d'inumazione o dell'ossario avviene mediante atto di concessione d'uso stipulato tra Comune di Lucera e Concessionario.

Il Concessionario potrà ottenere detta concessione per se stesso o per gli aventi diritto di cui al comma 1 dell'art. 69 del vigente regolamento viventi o defunti.

Il loculo, la fossa o l'ossario sarà vincolato al nominativo del Destinatario indicato al momento della stipula.

Le tariffe vengono determinate sulla base dei seguenti criteri:

- a) Ubicazione del loculo, della fossa o dell'ossario;
- b) Residenza del Destinatario della sepoltura, al momento della stipula del contratto di concessione.

11. Se il destinatario, al momento della stipula, è residente in Comune di Lucera avrà

diritto alla tariffa da residente.

11. Al Destinatario che, al momento della stipula, non risulti essere residente in Comune di Lucera, verrà applicata la tariffa da non residente.

Qualora il Concessionario non intenda indicare il nominativo del Destinatario, verrà applicata la tariffa da non residente.

Il Concessionario potrà successivamente utilizzare il loculo, la fossa o l'ossario, per Destinatario diverso da quello indicato nel contratto, purchè risulti fra gli aventi diritto di cui al citato comma 1 dell'art. 69, previo consenso dell'Amministrazione Comunale, integrando l'eventuale differenza di tariffa. Nel caso in cui il Destinatario, per effetto della variazione, passi da non residente a residente, non verrà rimborsata la differenza di quota tra le rispettive tariffe.

Il Comune deve provvedere, al termine delle concessioni, quando i parenti non provvedano direttamente, alla sistemazione dei resti in ossari comuni, dopo l'eventuale periodo di inumazione che si rendesse necessario per completare il processo di mineralizzazione della salma.

In caso di tumulazione provvisoria di una salma, in un loculo, richiesta dal concessionario, e conseguente tumulazione definitiva, le spese per rendere tale servizio, sono a totale carico del concessionario.

ART. 75

(Rinuncia alla concessione)

La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed ascoltate dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso di aree inedificate o di loculi o cellette—ossario non utilizzate la retrocessione avverrà senza alcun pagamento a carico del Comune

ART. 76

(Condizioni per la soppressione di un cimitero)

Nessun cimitero che si trovi nelle condizioni prescritte dal T.U. delle leggi sanitarie e dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/1990, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'A.S.L. competente per territorio.

ART. 77

(Estinzione della concessione)

Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi vigenti.

ART. 78

(Concessione d'uso provvisorio di loculo)

Il diritto d'uso di sepolture è personale e non può essere, in nessun caso, ceduto ad altri.

Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di salme, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Sindaco può autorizzare la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.

La cessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto. La cessione non è consentita quando ricorrono motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa può avere fini di speculazione.

ART. 79

(Diritti ed obblighi in caso di concessione d'uso temporaneo)

Il diritto d'uso come sopra ceduto, convalidato dalla autorizzazione del Sindaco, è irrevocabile.

Al nuovo concessionario si trasmettono automaticamente i diritti e le obbligazioni contenute nell'atto originario di concessione.

ART. 80

(Stato di abbandono ed incuria di sepolture private)

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte o irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di revoca.

ART. 81

(Spese per la registrazione dei contratti per le concessioni)

Le spese per la registrazione dei contratti per le concessioni sono a carico del concessionario.

**TITOLO XII
SPECIALI CONCESSIONI PER SEPOLTURE
ART. 82**

(Manufatti sulle sepolture)

Sulle sepolture nei campi di inumazione è consentito, in sostituzione del cippo regolamentare l'apposizione di manufatti con lettere ed eventuali fotografie di foggia tradizionale che dovranno rispettare la seguente casistica:

- a) Croce di legno di _oloritura non bionda con trattamenti color castagno o noce senza alcun perimetro di delimitazione al cumulo di terra;
- b) Croce di ferro verniciato con gradazioni di grigio senza alcun perimetro di delimitazione al cumulo di terra;
- c) Croce o Lastra di pietra locale (arenaria), oppure di marmo bianco o grigio, senza alcun perimetro di delimitazione al cumulo di terra;
- d) Il rettangolo di copertura della tomba (struttura orizzontale), deve essere in pietra locale, oppure in marmo bianco o grigio (graniti esclusi), coordinato ad una lastra verticale o ad una croce dello stesso materiale, e con tipologie tradizionali.

Le altezze delle croci non devono superare i 100 centimetri; quelle delle lastre non devono superare i 90 centimetri, mentre la larghezza di queste ultime non deve superare i 65 centimetri. Le altezze sia delle croci che delle lastre devono intendersi a partire dal livello di terra. L'altezza del rettangolo di copertura della tomba (zoccolo della struttura orizzontale), non deve superare i 20 centimetri. La lunghezza della lapide orizzontale di inumazione deve essere di i60 centimetri.

Eventuali decori, ornamenti e disegni particolari, dovranno essere sottoposti al vaglio del Responsabile dell'UTC.

ART. 83

(Destinazione effetti personali)

All'atto delle esumazioni ordinarie della salma il materiale non ritirato dai familiari entro il termine loro assegnato, rimarrà di proprietà del Comune.

Nessun diritto è dovuto per queste concessioni.

TITOLO XIII

**SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
ART. 84**

(Illuminazione votiva)

L'Amministrazione Comunale provvede al servizio dell'illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata, sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo, in base a deliberazione consiliare che fisserà, in entrambi i casi le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

TITOLO XIV

**SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO
ART. 85**

(Costruzione cappelle private fuori dal cimitero)

Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate a raccogliere salme o resti mortali si applicano le norme previste dal Capo XXI del D.P.R. 285/1990 e dalla L.R. 34/2008.

ART. 85 BIS

(Animali d'affezione)

Si potranno prevedere aree o spazi da destinare alla costruzione di cimiteri per la sepoltura di animali d'affezione, da parte di soggetti pubblici o privati.

a tal fine si dovrà emanare apposito regolamento, che ne stabilisca le modalità ed i requisiti.

l'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione viene concessa dal Comune, previo parere favorevole espresso dall'ASL competente per territorio

TITOLO XV

Divieti speciali

ART. 86

1. Nei cimiteri è vietato:

- a) introdurre ed apporre sulle sepolture oggetti in contrasto con il carattere del luogo;
- b) tenere contegno non confacente al carattere del luogo;
- c) introdurre animali;
- d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cestii;
- e) appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto proprio senza la preventiva autorizzazione del servizio;
- g) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini, sedere sui coprifossa o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare loro offerta di servizi;
- i) operare volantinaggio;
- j) fare questue anche in prossimità degli ingressi salvo specifica autorizzazione;
 - k) esercitare qualsiasi forma di commercio;
- l) assistere alle esumazioni di salme non appartenenti alla famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo ;

- m) accedere nei cimiteri fuori dagli orari di apertura salvo specifica autorizzazione;
- n) accedere con veicolo a motore;

TITOLO XVI

DELLA ATTIVITÀ FUNEBRE E DELLA IMPRESA

Articolo 87 – Principi generali dell'attività funebre

1. Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

- a) Disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) Fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione del funerale;
- c) Trasporto di salma, cadavere, ceneri e ossa umane, previe le verifiche di cui al Regolamento di Polizia mortuaria.

2. L'attività funebre è svolta da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa.

3. l'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito regolamento comunale.

4. i Comuni emanano i regolamenti di cui al comma 3 nel rispetto dei principi igienico-sanitari vigenti, delle disposizioni comunitarie e nazionali regolanti la materia e delle norme relative al miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

5. Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese esercenti devono disporre di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:

- a) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
- b) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione;
- c) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche attinenti le specifiche mansioni svolte;
- d) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa.

6. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal comune e devono uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

7. E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

8. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

9. Colui che, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali, è sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal comune stesso, fatta salva la denuncia all'autorità competente e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'articolo 7. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio

dell'attività.

L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

Servizi e trattamenti funebri – ART. 88

1. Oltre a quanto già previsto dal presente regolamento in ordine alle attività necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio. Essi, oltre agli atti inerenti il mandato previsti dal comma 1, punto a) dell'articolo precedente, comprendono il trasporto e, se richieste, le attività di onoranza.

2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività :

- a) Assistenza composizione della salma;
- b) Fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
- c) Prelievo da parte di operatori qualificati in conformità del successivo articolo 22 e nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
- d) Trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;
- e) Noleggio celle di refrigerazione e accessori di base –catafalco, tavolino portafirme, ecc. – ove necessario.

3. Fatte salve le esigenze di riservatezza tutelate dalla legge, il Comune procede ordinariamente a comunicare in elenchi collettivi la notizia dei decessi.

4. L'impresa nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

5. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:

- a) Arredo camera mortuaria ove non vietato;
- b) Vestizione e toeletta funebre;
- c) Fornitura composizioni floreali;
- d) Comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
- e) Altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

6. L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.

7. L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

8. Il Comune e le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia stipulano accordi sulle tipologie dei servizi, delle forniture e sulla trasparenza delle modalità di formazione del prezzo.

Usi funebri locali – ART. 89

1. Nel comune tutti i servizi di trasporto mortuario prevedono l'impiego di autofunebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

2. Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.

3. I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.

4. Sono inoltre consentiti brevi soste presso la via prospiciente l'abitazione del defunto o lo svolgimento di cortei a passo d'uomo, per limitati tragitti in percorsi che non costituiscano intralcio alla viabilità ordinaria. Qualora, per il concorso alle esequie, si possano creare disturbi o impedimenti alla circolazione stradale, l'impresa è tenuta a munirsi delle necessarie autorizzazioni.

5. I trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa in città, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.

6. Le attività di sepoltura sono svolte dal Comune ed hanno inizio con l'arrivo della salma all'ingresso del cimitero.

7. L'autofunebre è tenuta alla esecuzione di corteo a passo d'uomo dall'ingresso del cimitero al luogo della sepoltura, secondo le disposizioni impartite dal Servizio Cimiteriale.

Rapporti con le comunità religiose –ART 90

1. L'autorizzazione comunale a trasporti funebri che comportino la celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

2. I piani generali di disponibilita' dei luoghi di culto, in ordine agli orari di celebrazione delle funzioni funebri, sono definiti dalla Giunta tramite accordi con le Comunita' religiose, le quali ne curano l'aggiornamento di concerto con i Servizi Cimiteriali.

Disciplina del trasporto funebre ART. 91

1. Il Sindaco, sentite le Comunita' religiose, le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia e l'Autorita' Sanitaria, disciplina i [criteri generali di esecuzione delle attivita' inerenti il trasporto funebre](#), con riguardo a:

- a) Orari di svolgimento dei servizi, avendo cura che vengano effettuati nei giorni feriali;
- b) Orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
- c) Giorni di sospensione dell'attivita' funebre, tenendo conto della opportunita' di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
- d) Definizione del personale operativo minimo per il prelievo e il trasporto;
- e) Impiego di mezzi speciali;
- f) Viabilita' dei veicoli interessati alle operazioni funebri;
- g) Termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- h) Modalita' di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito urbano extra cimiteriale.

2. La disciplina del trasporto e le disponibilita' dei luoghi di culto, cosi' come determinate dall'articolo precedente, hanno la piu' ampia diffusione presso gli uffici del Servizio Cimiteriale, le sedi delle imprese e nei punti informativi del Comune.

3. E' facolta' del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Citta' nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alle cerimonia pubblica.

Procedure inerenti il servizio funebre – ART. 92

1. Le autorizzazioni di polizia mortuaria sono rilasciate all'impresa previa dimostrazione del potere di rappresentanza, dell'indicazione degli elementi descrittivi le caratteristiche del servizio e di quelli identificativi degli incaricati, nonche' della comunicazione circa i mezzi impiegati, le forniture connesse e la loro conformita' alle norme di legge e di regolamento.

2. I Servizi Cimiteriali, dando applicazione alle norme sulla autocertificazione, sono tenuti a predisporre la modulistica relativa, anche finalizzata all'acquisizione dei dati utili ai controlli, con particolare riguardo all'applicazione delle norme previdenziali, assicurative e di igiene e sicurezza sul lavoro, nonche' alla tutela dei diritti alla corretta informazione dei richiedenti.

3. Colui che effettua il trasporto della salma e' incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attivita' funebre.

4. Secondo quanto disposto dall'A.U.S.L., all'incaricato del trasporto viene comunicato il rischio, ai sensi della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori e nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali sensibili.

5. Il Sindaco puo' disporre controlli avvalendosi eventualmente degli organi di Polizia Municipale.

6. La vigilanza sul trasporto funebre viene effettuata dalle AUSL, anche in ordine alla conformità dei feretri alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria rispetto alle destinazioni cimiteriali previste.

7. Il Servizio Cimiteriale cura che gli adempimenti relativi all'esecuzione del trasporto siano opportunamente verbalizzati, ai sensi di legge, da parte del personale addetto alla vigilanza.

Determinazione della tariffa di trasporto funebre – ART 93

1. I trasporti funebri che si svolgono interamente nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di una somma che assicuri al fornitore una equa remunerazione dell'attività nella trasparenza dei fattori di costo.

2. L'importo della somma di cui sopra è determinato dalla Giunta, sentite le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia.

3. In relazione alla diversificazione delle tipologie di servizi funebri ammessi, potranno essere predisposti livelli di prezzo differenziati.

4. Per i trasporti che non hanno intero svolgimento nel territorio urbano, salvo le esenzioni di legge, viene esatto un diritto fisso il cui importo è pari al prezzo più basso tra quelli individuati per tipologie di servizio analoghe a quelle dei commi precedenti.

Trasporti funebri eseguiti dal Comune – ART 94

1. Il trasporto del cadavere di deceduto in Lucera è a carico del Comune nel caso di persona indigente, il cui stato sia appositamente certificato dai Servizi Sociali Comunali.

Detta attività sarà oggetto di apposita regolamentazione con convezione da stipularsi tra Comune ed imprese funebri.

2. Il servizio comunale è riservato a coloro che sono destinati alla inumazione, tumulazione o cremazione gratuite e comprende esclusivamente attività ordinarie rese, senza alcuna discriminazione, con le modalità previste dal relativo articolo del presente regolamento

Qualora, per deceduti non rientranti nella casistica di cui al comma 1, fossero richiesti servizi comunali, essi verranno forniti secondo le tariffe approvate.

4. I servizi comunali e quelli dell'impresa godono di pari trattamento in ordine all'accesso alla disponibilità cimiteriale.

Dell'esercizio della impresa funebre – ART. 95

1. L'esercizio dell'attività di impresa funebre si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato.

2. La legge determina le condizioni per l'esercizio dell'attività d'impresa.

3. Responsabile dell'esercizio dell'attività funebre è il legale rappresentante dell'impresa, il quale riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

4. È obbligo delle imprese certificare al Comune:

- a) la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
- b) l'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico;
- c) il rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
- d) il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
- e) l'idoneità sanitaria delle autofunebri e delle rimesse di autofunebri;
- f) l'assenza a carico del legale rappresentante di condanne penali comportanti l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 32bis e 35bis del codice penale.

5. Le imprese sono tenute a comunicare al comune ogni eventuale variazione di quanto sopra certificato.

6. L'ufficio comunale competente provvede ai controlli, anche a campione, di quanto certificato dall'impresa.

Doveri professionali dell'impresa – ART. 96

1. È obbligo dell'impresa:

- a) informare preventivamente l'avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di sepoltura che risultino disponibili all'atto della definizione del contratto di mandato nonché dei relativi prezzi da essa praticati e delle tariffe comunali;
- b) rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
- c) utilizzare una comunicazione pubblicitaria oggettiva.

2. L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.

Esercizio dell'attività d'impresa – ART. 97

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.

2. La attività su chiamata notturna può essere svolta a condizione che il prezzo, preventivamente approvato in sede di autorizzazione di cui all'art.115 TULLPS, sia chiaramente comunicato al richiedente.

3. È vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio di altri prestatori d'opera con attività non inerente i servizi richiesti, con particolare riguardo alle forniture di impresa ammessa a lavorare nei cimiteri.

Regime del trattamento del personale dell'impresa – ART. 98

1. Al personale operativo presso le imprese funebri si applicano i contratti delle categorie di riferimento.

2. Il Servizio Cimiteriale, anche tramite scambi informativi con gli Enti competenti, vigila sul rispetto delle norme in materia di previdenza, lavoro, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevenzione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nei confronti di chi effettua l'attività funebre.

Idoneità dei mezzi e dei locali – ART. 99

1. Le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria identificano i requisiti dei mezzi adibiti al trasporto delle salme.
- 2. I locali per la sosta dei mezzi e del personale sono ubicati in edifici non residenziali o in bassi fabbricati non compresi in aree con destinazione residenziale e sono realizzati, attrezzati e gestiti secondo le disposizioni di legge.**
- 3. Il Sindaco individua le rimesse cittadine per la sosta dei carri funebri.**

Criteri di formulazione del listino prezzi- ART. 100

1. La Giunta sentite in merito le Associazioni portatrici di interessi afferenti alla materia, avuto riguardo ai relativi interessi:
 - a) Formula il modello di listino dei servizi di attività funebre osservando criteri di trasparenza, completezza e comparabilità;
 - b) Promuove l'informazione comparativa sulle prestazioni e sui costi dell'offerta di servizi funebri, in considerazione della particolare situazione emotiva in cui avviene la scelta delle onoranze funebri;
 - c) Favorisce accordi per la regolamentazione di costi e servizi standard tra imprese e richiedenti, la cui operatività è subordinata al parere favorevole dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Reclami – ART. 101

1. Gli uffici del Servizio Cimiteriale accolgono i reclami e le segnalazioni di disfunzioni inerenti lo svolgimento dell'attività funebre.
2. Nel caso di reclamo pervenuto per iscritto, quanto in quello formulato oralmente e obbligatoriamente trascritto a cura degli uffici, il Dirigente del Servizio Cimiteriale provvede a rispondere per iscritto entro 30 giorni dalla data di ricezione.
3. Il Dirigente del Servizio impronta le proprie risposte al principio della trasparenza amministrativa.
4. La Giunta, tramite accordi con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sentite le Associazioni di categoria, definisce le modalità di risoluzione amichevole delle controversie tra imprese, rimanendo impregiudicato il ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Comportamenti vietati alle imprese funebri – ART. 102

1. A tutela del corretto svolgimento dei pubblici servizi di trasporto e onoranza funebre è vietato:
 - a) effettuare trasporti funebri in assenza dell'autorizzazione al trasporto che deve accompagnare la salma lungo tutto il percorso ed essere consegnata al cimitero di destinazione;
 - b) non rispettare gli orari fissati dagli uffici comunali per l'arrivo della salma;
 - c) negoziare il contratto per lo svolgimento del servizio funebre negli ospedali, nelle case di cura e comunque fuori dai locali dell'impresa salvo il caso in cui il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza;
 - d) utilizzare ascensori per la movimentazione della salma in stabili adibiti a civile

abitazione;

e) movimentare manualmente il feretro utilizzando meno di quattro operatori per salme di persone di età superiore ai dieci anni.

TITOLO XVII

IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DI OPERE Della impresa cimiteriale – ART. 103

1. Nei cimiteri cittadini, l'attività di impresa si svolge avuto riguardo al carattere demaniale dei siti e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti l'oggetto dell'attività, dal regolamento e dalla normativa comunale.

2. Le imprese agiscono nel rispetto dei principi di trasparenza e di libertà della concorrenza sul mercato.

3. L'impresa cimiteriale svolge attività economica volta alla costruzione o sistemazione per conto dei privati nei modi e termini di cui al presente regolamento rimanendo responsabile di danni a persone o cose causati dalla propria attività all'interno dei cimiteri.

4. Le imprese cimiteriali che operano per conto dei privati certificano al Comune:

- a) la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
- b) l'assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico;
- c) il rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
- d) il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
- e) l'avvenuta stipulazione di contratto assicurativo R.C. in corso di validità.

5. Le imprese sono tenute a comunicare al comune ogni eventuale variazione di quanto sopra certificato.

6. L'ufficio comunale competente provvede a controlli, anche a campione, di quanto certificato dall'impresa.

7. Il rilascio del permesso d'ingresso con automezzi è subordinato all'esibizione da parte del conducente dei materiali trasportati sui veicoli in entrata ed in uscita dai cimiteri.

Disciplina delle attività delle imprese all'interno del cimitero – ART. 104

1. Non può essere eseguita alcuna opera in muratura senza la preventiva approvazione del progetto relativo e senza il rilascio dell'autorizzazione del competente ufficio comunale.

2. Detta autorizzazione con relativo progetto deve essere tenuta sul posto di lavoro a cura dell'Impresa esecutrice e deve essere esibita a richiesta del personale di vigilanza.

3. La recinzione dell'area concessa per la costruzione di tomba di famiglia deve essere limitata entro lo spazio assegnato.

4. È vietato occupare ulteriori spazi senza autorizzazione.

5. In caso di accertamento della violazione rispetto a quanto previsto al comma precedente è fatto obbligo immediato all'autore della violazione di rimuovere, pulire e, se del caso, ripristinare il suolo non oltre il terzo giorno dalla data dell'accertamento stesso.

6. L'esecuzione di lavori sulle sepolture individuali è subordinata alla comunicazione all'Ufficio comunale competente del preventivo di spesa dell'impresa, sottoscritto per accettazione dal richiedente, e della dichiarazione di conformità rilasciata dalla medesima, corredata, ove necessario, dal disegno del lavoro che si intende eseguire.

7. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati all'esterno del Cimitero, mediante conferimento nelle discariche previste dalla legge.

8. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati entro l'area recintata.

9. È vietato costruire o collocare baracche o depositi senza autorizzazione del competente ufficio comunale.

10. È vietato all'impresa tenere orari di lavoro diversi da quelli indicati dal presente regolamento.

11. Fatti salvi motivi di igiene e sicurezza pubblica, nei cinque giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, è sospesa l'introduzione e la posa in opera di materiali all'interno del cimitero.

TITOLO XVIII

USO DELLA SALA AUTOPTICA

ART. 105

La sala per autopsie deve avere i requisiti e le caratteristiche di cui all'art. 65-66 del DPR 285/1990.

L'uso della sala autoptica è consentita, su autorizzazione del Sindaco, all'ASL competente per territorio e dell'Autorità Giudiziaria, previo pagamento dei diritti fissati dal Consiglio Comunale, e sarà oggetto di apposta regolamentazione con convenzione.

Al termine delle operazioni, la sala dovrà essere pulita ed igienizzata nei modi previsti dalla legge.

STRUTTURA DI COMMiato

ART. 105 BIS

Il Comune promuove la realizzazione ed il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, si istanza dei familiari del defunto, possono tenersi riti per il commiato. tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme. Le predette strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme comunitarie e nazionali per i servizi mortuari delle strutture pubbliche e private accreditate. Le strutture di commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale (art. 16 L.R. 34/2008)

TITOLO XIX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 106

(Violazioni al regolamento)

Salva l'applicazione delle disposizioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340, e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 nr. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961 nr. 603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981 nr. 689, nonché a norma della Legge Regionale n. 34 del 15.12.2008. Le sanzioni sono indicate nel successivo art. 109.

ART. 107

(Abrogazioni)

Il precedente Regolamento di Polizia Mortuaria è abrogato.

E' abrogata, altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

ART. 108

(Pubblicazione)

Il Vigente Regolamento di Polizia Mortuaria verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dopo l'approvazione.

TITOLO XX

SANZIONI

ART. 109

SANZIONI AMMINISTRATIVE		
	Sanzione	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni
ART. 88 - Servizi e trattamenti funebri		
	Da 250,00 a 2000,00 Euro Per ogni operatore non in regola	500,00
ART. 89 - Usi funebri locali		
	Da 250,00 a 2000,00	500,00
Titolo XVI- art. 87 e seguenti - Dell'esercizio della impresa funebre		
	Da 300,00 a 3000,00	600,00
ART. 96 - Doveri professionali dell'impresa		
	Da 250,00 a 2000,00	500,00
ART. 102 - Comportamenti vietati alle imprese funebri		
Comma 1 lett. a)-c)	Da 1000,00 a 6000,00 Oltre la sospensione per giorni 10 / decadenza dall'attività in caso di recidiva	2000,00
Comma 1 lett. b)-d)-e)	Da 250,00 a 2000,00	500,00
Obblighi del concessionario.		
	Da 250,00 a 2000,00	500,00
Agibilità della sepoltura		
	Da 250,00 a 2000,00	500,00
Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri in sepolture private.		
	Da 250,00 a 2000,00	500,00
- Circolazione dei veicoli		
	Da 125,00 a 1000,00	250,00
ART. 86 - Divieti speciali		
Lettere a), b), c), d),e), f),g),h),i) j), l), m).	Da 250,00 a 1000,00	500,00

Lettera n)	Da 125,00 a 1000,00	250,00
ART 103- Della impresa di costruzione e manutenzione di opere		
	Da 250,00 a 1000,00	500,00
	Sospensione permesso d'ingresso fino ad un massimo di 10 giorni. Revoca del permesso in caso di reiterazione.	
ART. 104 - Disciplina dell'attività delle imprese all'interno del cimitero		
	Da 400,00 a 2500,00	800,00
	Rimozione opere e depositi non autorizzati	
Altre violazioni al presente Regolamento	Da Euro 250,00 a euro 2000,00	500,00
	Rimozione eventuali opere e depositi non autorizzati	

ALLEGATO 1

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile).

Art. 74 (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 (Linee della parentela). - Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 (Computo dei gradi). - Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite

Art. 77 (Limite della parentela). - La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati".

De cuius, dal latino, colui della cui eredità si tratta.

ASCENDENTI	IV Grado III Grado II Grado I Grado	Trisavi Bisnonni Nonni Genitori	II grado	Fratelli Sorelle
ñ			III grado	Zii Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)
DE CUIUS	ð	COLLATERALI	IV grado	Prozii Pronipoti Primi cugini
ò			V grado	Figli di prozii Secondi nipoti Secondi cugini
DISCENDENTI	I Grado II Grado	Figli Nipoti (figli dei figli)	VI grado	Altri cugini

	III Grado	Pronipoti		
	IV Grado	Figli dei pronipoti		

La parentela e i suoi gradi nella famiglia

Parentela in linea retta:	Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)
Parentela in nlinea collaterale:	Persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote).
Affini (i suoceri, i cognati, la nuora, il genero):	L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità. La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio agli affini.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado ... (art. 77 e 572 cc)

Allegato n. 2

TARIFFE CIMITERIALI IN VIGORE

OGGETTO DEL SERVIZIO	TARIFFA EURO	PREST. EXTRA EURO
<i>Loculi in concessione 25 anni</i>	775,00	
<i>Fossa campo comune 10 anni</i>	325,00	
<i>Cremazione (diritti)</i>	200,00	
<i>Diritti di tumulazione</i>	200,00	100,00*
<i>Diritti di inumazione</i>	200,00	100,00*
<i>Estumulazioni e deposizione</i>	200,00	
<i>Estumulazioni con traslazione di feretri o resti ossei</i>	300,00	
<i>Trasferimenti salme o resti per cimiteri altri Comuni</i>	300,00	
<i>Esumazioni (dalle fosse) e tumulazione nei loculi</i>	300,00	
<i>Apertura loculi per motivi Igienico-sanitari</i>	200,00	
<i>Apertura cimitero fuori Orario per ingresso salme</i>		300,00 (o)

** Prestazioni effettuabili a richiesta nei giorni di domenica, festivi infrasettimanali ed ore pomeridiane.*

(o) Prestazione effettuabile a richiesta nelle ore serali e notturne.